



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Che cos'è

L'istituto del ravvedimento operoso introdotto dall'art. 13 del D.lgs 472/97, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione stessa non sia già stata accertata.

Le violazioni per omesso, omesso parziale o tardato versamento possono essere regolarizzate mediante il pagamento:

- del tributo non versato o versato in misura inferiore;
- della sanzione ridotta;
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

Termini per il ravvedimento

Il contribuente che non ha versato in tutto o in parte il tributo alle prescritte scadenze, può ravvedersi secondo le seguenti modalità:

- a) RAVVEDIMENTO BREVE** - entro 30 giorni dalla violazione, mediante il contestuale pagamento di:
 - diritto annuo dovuto;
 - 1/10 del minimo della sanzione irrogabile cioè il 3% del diritto annuale non versato;
 - interessi moratori calcolati al tasso legale;

- b) RAVVEDIMENTO LUNGO** - entro un anno dalla violazione, mediante il contestuale pagamento di:
 - diritto annuo dovuto;
 - 1/8 del minimo della sanzione irrogabile cioè il 3,75% del diritto annuo non versato o versato in ritardo;
 - interessi moratori calcolati al tasso legale.

Attenzione

I casi di ravvedimento oltre l'anno dalla scadenza, si applicano esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e quindi non sono applicabili al diritto annuale

Come si calcola

Il ravvedimento operoso si perfeziona attraverso il pagamento dei seguenti importi:

- diritto (per i casi di omesso od omesso parziale pagamento);
- interessi commisurati al tributo non versato, applicando il tasso legale annuo relativo ai singoli periodi di riferimento, con maturazione

giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui il versamento viene eseguito;

- sanzione pari al:
 - 3% (ossia 1/10 della sanzione minima, pari al 30%) del tributo non versato, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione;
 - 3,75 % (ossia 1/8 della sanzione minima, pari al 30%) del tributo non versato, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla violazione

Tasso legale: 0,01 % dall' 01.01.2021 stabilito dal D.M. 11 dicembre 2020
 0,05 % dall' 01.01.2020 stabilito dal D.M. 12 dicembre 2019
 0,80 % dall' 01.01.2019 stabilito dal D.M. 12 dicembre 2018
 0,30 % dall' 01.01.2018 stabilito dal D.M. 13 dicembre 2017
 0,10 % dall' 01.01.2017 stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016
 0,20 % dall' 01.01.2016 stabilito dal D.M. 11 dicembre 2015
 0,50 % dall' 01.01.2015 stabilito dal D.M. 11 dicembre 2014
 1,00 % dall' 01.01.2014 stabilito dal D.M. 12 dicembre 2013
 2,50 % dall' 01.01.2012 stabilito dal D.M. 12 dicembre 2011

Il versamento

Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati con modello F24 compilando la "Sezione IMU ed altri tributi locali".

Si devono usare tre codici tributo distinti da inserire negli spazi riservati a "Codice tributo":

3850 per il diritto annuale

3851 per gli interessi

3852 per la sanzione.

Nello spazio riservato al "codice ente/codice comune" occorre indicare il codice ente TN e nello spazio riservato ad "anno di riferimento" occorre indicare l'anno di riferimento del tributo dovuto (attenzione: non si deve indicare l'anno in cui viene fatto il versamento, ma l'anno di competenza del diritto).

* * *

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 e alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22 ottobre 2013.

Avvertenze

Il versamento di interessi e sanzioni rispettivamente con i codici tributo 3851 e 3852 avviene con F24 ed è esclusa tuttavia la compensazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).

Cosa non si può fare: in caso di tardata presentazione del mod. F24 a zero, il pagamento della sanzione con il cod. tributo 8911 "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'IRAP e all'IVA", non sana la violazione relativa al diritto annuale.

Se il termine di versamento cade di sabato o di giorno festivo, viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.